



COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

ALLEGATO A1.4

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ACQUI TERME**

CAPITOLATO TECNICO DI GESTIONE

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. Per le definizioni valgono quelle di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 164/2000, alcune delle quali vengono di seguito riportate:

- “**cliente finale**”: il consumatore che acquista gas per uso proprio
- “**cliente grossista**”: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera
- “**clienti**”: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
- “**distribuzione**”: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- “**fornitura**”: la consegna o la vendita di gas naturale;
- “**sicurezza**”: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;
- “**trasporto**”: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
- “**utente del sistema**”: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:

- **Ente affidante**: il Comune di Acqui Terme
- **Gestore o Concessionario/distributore o esercente** è la società, affidataria del servizio di distribuzione del gas;
- **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas,(AEEG) istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- **Disciplinare di gara** è il disciplinare di gara, approvato dall'Amministrazione Aggiudicatrice, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
- **Cartografia** è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza ed i gruppi di misura, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala adeguata, posta a base di gara e così come sarà necessariamente aggiornata dal gestore;
- **Contratto** è il presente contratto di servizio;
- **Intervento di sviluppo, potenziamento** è qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza e di efficienza;
- **Manutenzione ordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **Manutenzione straordinaria** è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo ed il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche, senza comportare modifica alcuna dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;
- **Offerta** è l'offerta sulla base della quale alla societàè stato affidato il servizio di distribuzione di gas;
- **Piano degli investimenti (o Piano Industriale)** è l'insieme degli interventi di sviluppo, potenziamento e di rinnovo, nonché la manutenzione straordinaria previsti nell'offerta;
- **Parti** sono il Comune ed il Gestore;
- **Servizio** è il servizio di distribuzione di gas;

- **Stato di consistenza** è l'insieme di documenti comprendente la cartografia e la descrizione delle reti e degli impianti afferenti il servizio di distribuzione di gas naturale, con evidenza dell'anno di realizzazione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dalla società gestore uscente ed allegati al verbale di consegna degli impianti e delle reti;
 - **Decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - **Decreto legislativo n. 267/00** è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - **Codice di rete** è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
 - **Chiusura del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di misura del punto di riconsegna;
 - **Impegno giornaliero** è la quantità massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;
 - **Impianto di distribuzione** è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo delle quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotto locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
 - **Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna** è l'operazione di intercettazione del flusso di gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a monte del punto di riconsegna;
 - **Potere calorifico superiore effettivo** è il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico;
 - **Punto di consegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
 - **Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione**, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale;
 - **Utente del servizio di distribuzione o utente**, è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri;
 - **TUDG** è il "Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" emanato dall'AEEG;
 - **RQDG** è la parte I del TUDG, intitolata "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", allegato alla delibera ARG/gas 120/2008 dell'AEEG;
 - **RTDG** è la parte II del TUDG, intitolata "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", allegato A della delibera ARG/gas 159/2008 dell'AEEG;
2. Il Gestore/Distributore si obbliga a svolgere l'erogazione del servizio secondo i seguenti principi generali:
- a) Uguaglianza ed imparzialità di trattamento;
 - b) Continuità;
 - c) Partecipazione e cortesia;
 - d) Efficacia ed efficienza;

- e) Chiarezza e comprensibilità dei messaggi.

CAPITOLO 1°

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:
 - a) sicurezza e continuità del servizio;
 - b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
 - c) tariffe per l'erogazione del servizio;
 - d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
 - e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.
2. In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente comma, il Gestore/Distributore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete approvato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
3. I provvedimenti dell'Autorità si intendono integrati e modificati con quanto offerto in gara.

ART. 2 – GARANZIE PER IL LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore/Distributore assume l'obbligo di garantire la libertà d'accesso e la neutralità dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione.
2. Per quanto sopra garantisce:
 - a) gli obblighi informativi;
 - b) l'accesso al servizio di distribuzione;
 - c) le condizioni minime per l'erogazione del servizio;
 - d) la tutela dei contraenti di cui alla delibera di AEEG n. 138/04 (G.U. n. 223 del 22-09-04) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni che saranno apportate da AEEG o altro Organismo di regolazione proposto allo scopo.

ART. 3 – CODICE DI RETE

1. Il concessionario adotterà il Codice di Rete tipo di cui alla delibera n° 138/04 e s.m.i. di AEEG. o proprio approvato da AEEG

CAPITOLO 2°

RAPPORTI CON I CLIENTI FINALI

ART. 4 – ALLACCIAMENTO DEI CLIENTI FINALI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore/Distributore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici di cui al disciplinare del servizio integrato con quelli emanati o emanandi da AEEG non in contrasto con il disciplinare stesso.
2. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, il Gestore/Distributore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui al precedente comma 1.
3. Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il Gestore/Distributore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

4. Il Gestore/Distributore rende pubbliche le condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.
5. In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il Gestore/Distributore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al Concedente entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 5 – ALLACCIAMENTO SU RICHIESTA DEL CONCEDENTE PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ

1. Il Concedente può chiedere al Gestore/Distributore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi del precedente articolo 4, di procedere a proprio carico all'allacciamento, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune.
2. Il Gestore/Distributore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico. Il Gestore/Distributore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPITOLO 3° RAPPORTI CON GLI UTENTI

ART. 6 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il Gestore/Distributore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.
2. Salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 precedenti, il Gestore/Distributore può rifiutare l'accesso soltanto qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il Gestore/Distributore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
3. Salvo quanto previsto all'art.1.1, il Gestore/Distributore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.
4. Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il Gestore/Distributore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al Concedente, al Ministro delle Attività Produttive ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

ART. 7 – ACCESSO AL SERVIZIO PER SOSTITUZIONE NELLA FORNITURA A CLIENTI FINALI

1. Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il Gestore/Distributore trasferisce la capacità dal primo al secondo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.
2. E' vietata qualsiasi intesa tra il Gestore/Distributore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.
3. Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente nell'ipotesi di cui al comma 7.1, il Gestore/Distributore si coordina con l'impresa di trasporto interessata secondo le modalità previste dai provvedimenti dell'Autorità.

ART. 8 – ACCESSO AL SERVIZIO PER ACQUISTO O SCAMBIO DI CAPACITÀ E DI GAS

1. Al fine di consentire l'accesso al servizio all'utente che abbia acquistato delle capacità e del gas nel mercato regolamentato, il Gestore/Distributore si coordina con l'impresa di trasporto interessata.

ART. 9 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore/Distributore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.
2. Salvo quanto previsto nel codice di rete, il Gestore/Distributore non può esigere alcun pagamento per il periodo durante il quale l'erogazione del servizio è stata sospesa.
3. Nelle condizioni generali di contratto di cui al comma 2, il Gestore/Distributore prevede che, qualora l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio, non sia in grado per qualunque causa di eseguire detta fornitura, il Gestore/Distributore ha facoltà di trasferire, anche temporaneamente, la relativa capacità ad un altro utente, al fine di garantire la consegna del gas al cliente finale. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi in cui l'utente chieda la sospensione del servizio per morosità del cliente finale.
4. Le condizioni generali di contratto di cui al comma 2 devono prevedere che, qualora il rapporto contrattuale con l'utente che abbia avuto l'accesso per fornire un cliente finale sito nel territorio in cui si svolge il servizio venga risolto, il Gestore/Distributore sia tenuto a compiere le attività necessarie al fine di garantire al cliente finale la continuità della fornitura.
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, il Gestore/Distributore si coordina con l'impresa di trasporto che gestisce la rete interconnessa con la rete di distribuzione. In particolare, il Gestore/Distributore può anche:
 - a) richiedere al Ministro delle Attività Produttive l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) rivolgersi al fornitore di ultima istanza, individuato sulla base e nei limiti delle disposizioni vigenti.

CAPITOLO 4°

SICUREZZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 – LIVELLI DI SICUREZZA

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Gestore/Distributore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

ART. 11 – ACCERTAMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA

1. Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al successivo art. 14.

ART. 12 – CONTROLLI DI ESERCIZIO E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Qualora il Concedente, anche a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, richieda al Gestore/Distributore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore/Distributore vi provvede immediatamente, dandone tempestiva comunicazione all'eventuale utente che fornisca il cliente finale interessato dalla misura richiesta dal Concedente.

CAPITOLO 5°
CONDIZIONI MINIME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E RETI

ART. 13 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DELIBERATIVI CON OBBLIGO DI APPLICAZIONE

1. Norma UNICIG 9571 “Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale – conduzione e manutenzione” (maggio 1990).
2. Norma UNICIG 10702 “Impianti di riduzione della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 e 12 bar – Conduzione e Manutenzione” (settembre 1999).
3. Norme UNICIG 1036 2/94 e 12954/02 “Protezione catodica di strutture metalliche interrate – verifiche e controlli”.
4. NORMA UNI CIG 7132 “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Termini e definizioni” (aprile 1995).
5. NORMA UNI CIG 7133 “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Procedure, caratteristiche. Prove” (febbraio 2006).
6. NORMA UNI CIG 9463 Parte: 1,2, e 3 “Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari.
Parte 1^a – Impianti di odorizzazione. Progettazione, costruzione ed esercizio.
Parte 2^a- Depositati di odorizzanti. Progettazione, costruzione ed esercizio.
Parte 3^a- Modalità di fornitura di odorizzanti (dicembre 1998).
7. Delibera di Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 40/04 “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”.
8. Delibera ARG/gas 120/08 e s.m.i. : Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)".
9. Delibera di AEEG n. 138/04 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”.
10. Altre normative e delibere non richiamate ma applicabili.
11. Qualsiasi modifica e integrazione delle delibere richiamate e non, disposte dagli Enti competenti.

ART. 14 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA E GAS

1. Il Gestore/Distributore si obbliga ad effettuare gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti d’utenza di cui alle delibere di AEEG n. 40/04 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni che potranno essere disposte da AEEG o altro Ente di regolazione della stessa materia.
2. Gli accertamenti nel rispetto di quanto disposto dalla suddetta delibera saranno effettuati su:
 - a) Impianti di utenza nuovi;
 - b) Impianti di utenza modificati o riattivati;
 - c) Impianti di utenza in servizio.

ART. 15 – QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

1. Il Gestore/Distributore si obbliga, per la parte di competenza del distributore, al rispetto del “Testo unico delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura del gas” adottato da AEEG con delibera 120/08 G.U. n. 258 del 04-11-2008 S.O.n. 245 e di eventuali successive modificazioni ed integrazioni disposte da AEEG o altro Organismo di regolamentazione della stessa materia.
2. Il Testo si intende modificato ed integrato con l’offerta di gara.

3. Le disposizioni di cui al predetto Testo si intendono come “minime”, restando al Gestore/Distributore la possibilità di migliorarle anche oltre l’offerta di gara.
4. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare direttamente controlli dei dati di qualità con le modalità previste dal suddetto testo unico.
5. Nel caso siano accertati eventi di sicurezza non validi e non conformi, si applicheranno a carico del Gestore/Distributore e a favore del Concedente le penali previste dal Testo unico.
6. In considerazione che l’AEEG è direttamente deputata al controllo dei dati di qualità del servizio, se questa dovesse accertare eventi di sicurezza non validi e non conformi e conseguentemente infliggere al Gestore/Distributore le penalità del testo unico, il Gestore/Distributore si obbliga a darne comunicazione al Concedente entro 15 gg. dalla comminazione della pena e al versamento al Concedente della pena pecuniaria di pari importo con le stesse modalità di versamento.

ART. 16 – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

1. Il Gestore/Distributore si obbliga ad eseguire le attività di manutenzione degli impianti e reti nel rispetto delle normative tecniche e di quant’altro egli voglia migliorare. In particolare attuerà:
 - a) La norma UNICIG 9571 e s.m.i. per l’ispezione, la conduzione, la verifica funzionale e la manutenzione della cabina principale di decompressione e misura (IR 1° Salto);
 - b) La norma UNICIG 10702 e s.m.i. per l’ispezione, la conduzione, la verifica funzionale e la manutenzione dei gruppi di riduzione di zona (GR 2° Salto);
 - c) Le norme UNICIG 7132 e 7133 e la norma UNI 9463 e s.m.i. per la fornitura, immissione, regolazione e controllo dell’odorizzante in rete;
 - d) Le norme UNICIG 10362/94 e 12954/02 e s.m.i. per le verifiche e controlli degli impianti di protezione catodica delle tubazioni metalliche interrate.
2. Le attività di manutenzione di ogni tipo ed in qualsiasi momento svolte, dovranno risultare da appositi registri tenuti dal Gestore/Distributore a disposizione del Concedente e sui quali dovranno essere annotate tutte le informazioni utili alla verifica di una corretta manutenzione degli impianti. I registri dovranno essere preventivamente vidimati dal Concedente e conservati nel corso del tempo per un confronto delle informazioni e per le successive programmazioni manutentive.
3. Le controversie che dovessero insorgere tra Concedente e Gestore/Distributore in merito alle attività di manutenzione ed a modalità di gestione del servizio saranno sottoposte alla valutazione e decisioni della Commissione di vigilanza appositamente istituita dal Concedente.